

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito decreto-legge n. 34 del 2020);

Vista la Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, del 19 marzo 2020, C(2020)1863, come modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C(2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, e in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509, ed in particolare il paragrafo 3.3 relativo agli aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti;

Considerato, in particolare, che la menzionata Comunicazione della Commissione europea esclude dalle misure di supporto previsto dal paragrafo 3.3. le Imprese in Difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, in ragione della non riconducibilità, in questo caso, dello stato di difficoltà all'impatto della pandemia;

Visto in particolare, l'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020 che:

- (i) al comma 12 ha istituito, ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” (di seguito “Fondo Patrimonio PMI” o “Fondo”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale e concorrere al finanziamento delle imprese di medie dimensioni;
- (ii) al comma 13 prevede che la gestione del Fondo Patrimonio PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito il “Gestore”);
- (iii) al comma 16 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari da sottoscrivere nonché l'indicazione degli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli stessi;
- (iv) al comma 19-bis prevede che il Gestore possa avvalersi “mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49”;

Ritenuto di attribuire la funzione di Gestore all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020, relativa al caso SA.57289 (2020/N), con cui, tra l'altro, la misura oggetto del presente decreto è considerata compatibile con il mercato interno;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:



- a) “Ammontare Massimo”: un ammontare massimo di risorse finanziarie pari al minore importo tra 3 volte l’ammontare dell’Aumento di Capitale della Società Emittente e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 26 comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020. Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 dello stesso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui all’art. 26 comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020; il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio relativo all’esercizio fiscale 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale;
- b) “Aumento di Capitale”: l’aumento di capitale a pagamento, integralmente sottoscritto e versato, di ammontare non inferiore ad euro 250.000, deliberato dalla Società Emittente dopo il 19 maggio 2020;
- c) “Quadro Temporaneo”: la Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, del 19 marzo 2020, C(2020)1863, come modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C(2020)2215 e in data 8 maggio 2020, C(2020)315 e in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509;
- d) “Imprese in Difficoltà”: le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- e) “Società Emittente”: una società come definita all’articolo 2 del presente decreto;
- f) “Strumenti finanziari”: le obbligazioni o i titoli di debito previsti dall’articolo 26, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- g) “Prestito”: l’operazione di sottoscrizione e versamento degli Strumenti Finanziari in conformità al decreto-legge n. 34 del 2020, al presente decreto ed ai termini ed alle condizioni contenute nel Prospetto allegato;
- h) “Prospetto”: il prospetto allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, che descrive le caratteristiche degli Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di rimborso anticipato nonché ogni altro termine e condizione dell’operazione di Prestito eseguita tramite la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari emessi dalle Società Emittenti;
- i) “Rendiconto Periodico”: il rendiconto di cui all’articolo 26, comma 15, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 2

(Società Emittente)

1. Possono presentare l’istanza di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari da parte del Gestore i soggetti di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che soddisfano le condizioni previste dal medesimo comma 1 e dal comma 2 (di seguito la “Società Emittente” o le “Società Emittenti”).
2. Nel caso in cui la Società Emittente appartenga a un gruppo, si fa riferimento:
 - a) ai fini del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 12 del decreto-legge n. 34 del 2020, all’ammontare dei ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;



- b) ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 34 del 2020, al numero di dipendenti a livello consolidato.
3. Nel caso in cui la Società Emittente appartenga a un gruppo, la verifica del cumulo di cui all'articolo 26, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, è effettuata a livello consolidato.
 4. Qualora, nei confronti della Società Emittente, sia aperta, successivamente al 31 dicembre 2019, una procedura concorsuale, non si applicano le misure di cui al presente decreto, tranne nel caso in cui l'impresa sia ammessa al concordato preventivo in continuità e purché il provvedimento di omologa sia emesso entro il 19 maggio 2020, fermi restando gli altri requisiti previsto dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 3

(Strumenti Finanziari)

1. Gli Strumenti Finanziari sono sottoscritti dal Gestore per conto del Fondo Patrimonio PMI nel rispetto dei termini ed alle condizioni economiche contenute nel Prospetto.
2. L'emissione degli Strumenti Finanziari è deliberata dalla Società Emittente in conformità alla normativa ad essa applicabile e alle disposizioni statutarie, anche in deroga, ove applicabile, all'articolo 2412, primo comma, del codice civile. Gli Strumenti Finanziari sono emessi alla pari, ad un valore nominale minimo di 10.000 euro ciascuno, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il Fondo Patrimonio PMI.
3. Gli Strumenti Finanziari producono interessi con periodicità annuale. La Società Emittente indica se gli interessi sono corrisposti con la medesima periodicità oppure in un'unica soluzione alla data di scadenza. In caso di pagamento degli interessi in un'unica soluzione, gli interessi maturati sono capitalizzati e l'importo degli stessi è computato ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 26, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. L'emissione degli Strumenti Finanziari è riservata esclusivamente alla sottoscrizione del Gestore a valere sul Fondo Patrimonio PMI. Gli Strumenti Finanziari sono trasferibili dal Gestore in conformità alla normativa applicabile, senza necessità del consenso della Società Emittente.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. La Società Emittente invia l'istanza di accesso alle misure di cui al presente decreto, secondo il modello uniforme reso disponibile dal Gestore sul proprio sito Internet, unitamente agli altri documenti richiesti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, comma 12, secondo periodo, e comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché dall'articolo 2 del presente decreto.
2. Il Gestore rende disponibile sul proprio sito internet i modelli uniformi dei seguenti documenti:
 - (a) istanza di accesso alle misure di cui al presente decreto;
 - (b) delibera di emissione degli Strumenti Finanziari da parte della Società Emittente con allegato il regolamento applicabile al Prestito conforme ai termini ed alle condizioni contenuto nel Prospetto;
 - (c) autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della verifica delle condizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché dall'articolo 2 del presente decreto;
 - (d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;



- (e) autocertificazione del rappresentante legale nel caso previsto al comma 12, secondo periodo, dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove applicabile;
 - (f) Rendiconto Periodico.
3. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla sua intervenuta efficacia, e vengono esaminate dal Gestore secondo l'ordine cronologico di ricevimento sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello.
 4. Pena l'improcedibilità della domanda, l'istanza con i relativi allegati è firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società Emittente e trasmessa esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Gestore.

Art. 5

(Valutazione delle domande)

1. Il Gestore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, commi 1 e 2, comma 12, secondo periodo, e comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché dall'articolo 2 del presente decreto. Qualora si renda necessario chiedere alla Società Emittente informazioni supplementari il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse. Tali informazioni sono fornite utilizzando la procedura informatica di cui all'articolo 4, comma 4, entro il termine di 10 giorni; il Gestore provvede alla verifica nel termine dei successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui accerti che la domanda non soddisfa i requisiti previsti, il Gestore entro il termine di cui al comma 1, invia esclusivamente mediante posta elettronica certificata una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. Eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono inviate utilizzando la procedura informatica di cui all'articolo 4, comma 4, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il procedimento istruttorio è concluso entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Art. 6

(Approvazione dell'operazione)

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio, il Gestore approva l'operazione e entro i successivi 10 giorni procede alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, e al versamento del prezzo di sottoscrizione nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo Patrimonio PMI.
2. Il Gestore comunica tempestivamente sul proprio sito internet l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7

(Inadempimento)

1. Il Prospetto disciplina gli impegni della Società Emittente e le fattispecie che comportano l'immediato rimborso degli Strumenti Finanziari. Resta fermo l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Gestore svolge altresì le attività relative al recupero dei crediti vantati nei confronti della Società Emittente, anche in caso di inadempimento agli obblighi di rimborso.

Art. 8

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. A decorrere dalla data di presentazione della domanda fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, il Gestore può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020



ovvero all'articolo 2 del presente decreto, il rispetto delle condizioni e termini del Prestito e il mantenimento degli impegni assunti ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020 e del presente decreto.

2. La Società Emittente consente e agevola lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Gestore.

Art. 9

(Obblighi informativi)

1. Fanno capo al Gestore gli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
2. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti dal Quadro Temporaneo, il Gestore:
 - a) invia al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la pubblicazione le informazioni pertinenti relative a ciascun Prestito sottoscritto ai sensi del presente decreto;
 - b) conserva per 10 anni, a partire dalla data di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, le informazioni relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente decreto atte a stabilire che i requisiti per la concessione del finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico a richiesta degli stessi;
 - c) presenta al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico una relazione annuale sugli aiuti concessi ai sensi del presente decreto, in conformità con i requisiti prescritti dal Regolamento della Commissione (EC) n.794/2004.

Art. 10

(Spese di gestione del Gestore)

1. Il Fondo Patrimonio PMI ha una dotazione pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo Patrimonio PMI è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
2. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo Patrimonio PMI, previa presentazione della relazione delle attività svolte, le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione pari a:
 - a) per l'anno 2020, 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti;
 - b) per gli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero di eventuali crediti, 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico si riservano la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore dato o informazione, anche ai fini di specifici ed ulteriori controlli sul funzionamento del Fondo Patrimonio PMI.

Art. 11

(Obbligo di rendiconto)

1. Il Gestore rendiconta trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico l'utilizzo fino al 31 dicembre 2020 delle risorse del Fondo Patrimonio PMI ai sensi del presente decreto. Decorso tale termine il Gestore presenta, fino alla data di scadenza di tutti gli Strumenti Finanziari sottoscritti ovvero all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le Società Emittenti, una relazione semestrale relativa al rispetto da parte di ciascuna Società Emittente delle condizioni e termini del contratto di finanziamento, al mantenimento degli impegni assunti, inclusi quelli aggiuntivi, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020 e del presente decreto, nonché al verificarsi degli eventi rilevanti ai fini del rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI, della gestione dei casi di inadempimento agli obblighi di rimborso. Resta salva la facoltà del Ministero dell'economia e

delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico di richiedere dati e informazioni ulteriori.

Art.12

(Avvalimento)

1. Limitatamente all'accesso al Fondo Patrimonio PMI di società cooperative, il Gestore si avvale di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.C.p.A. (di seguito "CFI"). Con accordo tra le parti sono definite le attività il cui svolgimento, in conformità al presente decreto, è attribuito a CFI e la relativa remunerazione, a valere sul Fondo Patrimonio PMI.

Art.13

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore, con circolari pubblicate sul proprio sito Internet, può fornire istruzioni operative relative all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO



Prospetto

Definizioni	<p>“Decreto”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in attuazione dell’articolo 26, comma 16, della Legge Rilancio di cui il presente Prospetto è parte integrante;</p> <p>“Evento Pregiudizievole Significativo”: qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull’attività della Società Emittente in modo tale da compromettere la capacità della stessa di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti dal Prestito;</p> <p>“Legge Fallimentare”: il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche.</p> <p>Tutti i termini già definiti nel Decreto hanno il medesimo significato ivi attribuito.</p>
Strumenti Finanziari, Valore Nominale	<p>Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati titoli di debito ovvero obbligazioni emesse ai sensi degli artt. 2410 o 2483 o 2526 del Codice Civile. Il valore nominale unitario non è inferiore a 10.000 euro. Gli Strumenti Finanziari non sono frazionabili. Il Prestito non è superiore all’Ammontare Massimo.</p>
Emissione, Durata, Anticipato Godimento Rimborso	<p>Gli Strumenti Finanziari sono fruttiferi di interessi a partire dalla data di emissione (“data di godimento”) e scadono alla data del sesto anniversario dalla data di godimento (“data di scadenza”), salvo quanto previsto nei casi di rimborso anticipato ai successivi punti (Rimborso anticipato a favore della Società Emittente) e (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI).</p>
Interessi	<p>Il Prestito è fruttifero di interessi, nella misura del tasso EURIBOR a 1 anno applicabile al 1° gennaio 2020, maggiorato di 175 punti base per il primo anno, 200 punti base per il secondo e il terzo anno, 250 punti base per il quarto, quinto e sesto anno. Se il tasso EURIBOR assume valore negativo, si tiene conto solo delle maggiorazioni indicate al primo periodo senza alcuna decurtazione.</p> <p>Gli interessi decorrono a partire dalla data di godimento.</p> <p>Gli Strumenti Finanziari cesseranno di maturare interessi alla prima tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la relativa data di scadenza; (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi punti (Rimborso anticipato a favore della Società Emittente) e (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI), la relativa data di rimborso anticipato, restando inteso che, qualora alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato la Società Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Prospetto, gli Strumenti Finanziari, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al tasso di interesse previsto per il sesto anno, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.



	<p>Gli Strumenti Finanziari producono interessi con periodicità annuale. La Società Emittente indica se gli interessi sono corrisposti con la medesima periodicità oppure in un'unica soluzione alla data di scadenza. In caso di pagamento degli interessi in un'unica soluzione, gli interessi maturati sono capitalizzati e l'importo degli stessi è computato ai fini della verifica dell'Ammontare Massimo.</p>
Piano di Ammortamento del Prestito	Il Piano di ammortamento è allegato al regolamento del Prestito.
Rimborso anticipato a favore della Società Emittente	<p>La Società Emittente avrà la facoltà di procedere, non prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, al rimborso anticipato, anche parziale, degli Strumenti Finanziari. Fermo restando quanto previsto al punto "Impegni aggiuntivi", il rimborso avverrà alla pari e comprenderà gli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato.</p> <p>Il rimborso anticipato è esercitato mediante una comunicazione inviata al gestore almeno dieci giorni lavorativi prima della relativa data di rimborso.</p>
Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI	<p>Gli Strumenti Finanziari sono integralmente rimborsati al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:</p> <p>(a) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente della Società Emittente con cui sia messa in liquidazione la stessa ovvero sia cessata in tutto o in parte rilevante la sua attività; ovvero la presentazione nei confronti della Società Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale; ovvero il deposito da parte della Società Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6, ovvero di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ex articolo 86-bis della Legge Fallimentare; ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), e seguenti della Legge Fallimentare; ovvero la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis e seguenti della Legge Fallimentare; ovvero l'avvio da parte della Società Emittente di trattative con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o accordi di ristrutturazione o di riscadenzamento dei debiti (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'art. 182-bis o art. 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare) o concordati stragiudiziali o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori al fine dell'adempimento di un debito; quanto sopra opera anche con riferimento ai predetti istituti, come previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p>(b) il rilascio, in qualsiasi fase della procedura, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti o documenti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero;</p> <p>(c) il verificarsi di un cambio di controllo di diritto o di fatto della Società Emittente;</p> <p>(d) il mancato adempimento agli impegni di cui al punto "Impegni della Società Emittente";</p> <p>(e) la Società Emittente non consenta i controlli del Gestore sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto;</p>

	<p>(f) sia intervenuta informazione antimafia con esito interdittivo, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>(g) si sia verificata una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere d) ed e), o sia intervenuto uno dei provvedimenti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020;</p> <p>(h) sia intervenuta sentenza definitiva di condanna di uno o più amministratori della Società Emittente per reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ovvero dall'articolo 648-bis del codice penale;</p> <p>(i) in caso di imprese soggette a bilancio certificato, la società incaricata della certificazione non vi abbia proceduto per impossibilità di esprimere un giudizio ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;</p> <p>(l) il mancato rispetto da parte della Società Emittente di una norma di legge o regolamento purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.</p> <p>Nei casi di cui ai punti precedenti il Gestore invia alla Società Emittente la richiesta del Rimborso anticipato almeno 10 giorni lavorativi prima della relativa data di rimborso anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della data di rimborso anticipato.</p> <p>Nei casi di cui alle lettere (d), (e) e (l) può essere concesso alla Società Emittente il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso anticipato, per porre rimedio alla violazione.</p> <p>A seguito della richiesta di rimborso anticipato ovvero dell'inutile decorso del termine di cui all'alinea precedente, le somme dovute dalla Società Emittente in relazione al Prestito diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati. Il rimborso anticipato di cui al presente punto avverrà alla pari e comprenderà gli interessi maturati fino alla data del rimborso, senza aggravio di spese o commissioni per il Gestore.</p>
<p>Subordinazione del Prestito</p>	<p>In caso di sottoposizione della Società Emittente a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati in termini di capitale ed interessi residui:</p> <p>i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati della Società Emittente;</p> <p>ii) <i>pari passu</i> con i creditori della Società Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;</p> <p>iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di <i>equity</i> o quasi <i>equity</i>, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione nonché rispetto ai creditori previsti dall'articolo 2467 del codice civile.</p> <p>Gli Strumenti Finanziari non sono convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale della Società Emittente o di altra società.</p>
<p>Impegni della Società Emittente</p>	<p>La Società Emittente si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi:</p>



	<p>a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci nonché al rimborso anticipato di debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli Strumenti Finanziari ovvero a modifiche della clausola di subordinazione dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli Strumenti Finanziari;</p> <p>b) non deliberare o effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;</p> <p>c) non approvare o eseguire operazioni straordinarie, quali: operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ad eccezione di operazione di aumento di capitale, se non con il consenso del Gestore;</p> <p>d) non costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile;</p> <p>e) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</p> <p>f) accreditare l'importo della sottoscrizione degli Strumenti Finanziari in un conto corrente dedicato su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Prestito;</p> <p>g) fornire con cadenza trimestrale al Gestore un rendiconto periodico opportunamente asseverato, che contiene i dati e le informazioni necessarie alle verifiche indicate all'articolo 8 del Decreto;</p> <p>h) comunicare tempestivamente al Gestore l'eventuale verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.</p> <p>i) comunicare tempestivamente al Gestore l'eventuale modifica delle condizioni finanziarie, patrimoniali o commerciali che possa determinare l'insorgere di uno stato di crisi aziendale rilevante ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ovvero che possa comportare l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.</p>
<p>Impegni aggiuntivi e Riduzione del Valore di Rimborso</p>	<p>Fuori dal caso previsto al punto "Rimborso anticipato a favore del Gestore", è riconosciuta alla Società Emittente una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari nel caso in cui la Società assuma e adempia integralmente a uno o più dei seguenti ulteriori impegni:</p> <p>a) mantenimento della base occupazionale in forza al 31 dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, fino all'integrale rimborso del finanziamento;</p> <p>b) investimenti, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, per la tutela ambientale, finalizzati a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra o alla riqualificazione energetica degli edifici, per un importo non inferiore al trenta per cento dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso;</p> <p>c) investimenti, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 per un importo non inferiore al trenta per cento dell'ammontare degli</p>



	<p>Strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso.</p> <p>Per ogni impegno integralmente adempiuto è riconosciuta una riduzione del valore di rimborso nella misura del cinque per cento, comunque complessivamente non superiore ai limiti di importo indicati all'articolo 3 del Regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013, o, ove rilevante, dell'articolo 3 del Regolamento della Commissione (UE) n. 1408/2013 e dell'articolo 3 del Regolamento della Commissione (UE) n. 717/2014.</p>
Trasferimento	<p>Gli Strumenti Finanziari sono trasferibili dal Gestore senza necessità del consenso della Società Emittente in conformità alla normativa applicabile.</p>
	(i)
Foro Competente	<p>Foro competente per qualsiasi controversia relativa all'applicazione del Decreto e del presente prospetto è il Tribunale di Roma.</p>
Costi e spese	<p>Costi e spese, anche fiscali, relativo all'emissione e la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari sono a carico della Società Emittente.</p>

